

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08298/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8298 del 2024, proposto da Rosaria Mastrandrea, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana De Pasquale e Gerlando Palillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di Ignazio Biosa e Dominique Orlando, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a. della graduatoria di merito recante la sola indicazione dei candidati vincitori del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non

dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia", pubblicata dal Ministero resistente in data 15.06.2024, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente per il distretto di Corte d'appello di Palermo;

b. dell'avviso del 17.06.2024, pubblicato in data 19.06.2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei candidati dichiarati vincitori di concorso, con il "Codice PA" per il distretto di Corte d'appello di Palermo;

c. dell'avviso del 27.06.2024, pubblicato in pari data, prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, con cui è stato disposto a vantaggio dei distretti di Corte d'appello recanti graduatorie di merito ancora capienti (i) lo scorrimento di dette graduatorie e (ii) l'assunzione dei candidati a legittimati a partecipare allo scorrimento, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente per il distretto di Corte d'appello di Palermo;

d. ove occorra e per quanto di ragione, del Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024;

e. ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, non conosciuti alla ricorrente, relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei della Corte d'appello di Palermo, ivi inclusi gli atti relativi all'odierna ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata al superiore punto sub. lett. a);

f. del silenzio formatosi sul reclamo e istanza di accesso agli atti formulati dalla parte ricorrente in data 17.06.2024, mai esitata dalla parte resistente;

g. di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierna ricorrente, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai

fini della partecipazione (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei degli idonei, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione (iii) la graduatoria definitiva generale dei vincitori e degli idonei per il medesimo concorso relativo al distretto della Corte d'appello di Palermo, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione, in cui evidentemente parte ricorrente è stata inserita con un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, mai pubblicati dall'Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;

e la condanna

dell'Amministrazione resistente a disporre l'inserimento dell'odierna ricorrente, anche in soprannumero, nella graduatoria di merito con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all'assunzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati

censurando le valutazioni della Commissione d'esame sotto molteplici profili.

In particolare, si contesta:

- la mancata comunicazione del punteggio conseguito e la pubblicazione della graduatoria finale comprensiva di tutti i candidati idonei;
- il mancato riconoscimento di 1,50 punti per il diploma di specializzazione per le professioni legali (SSPL), erroneamente indicato dalla ricorrente nella sezione del *format* di domanda relativa ai master conseguiti;
- l'irragionevolezza dell'art. 6, comma 3, lett. a) del bando nella parte in cui prevede il raddoppio del punteggio relativo al titolo di laurea per l'accesso laddove sia conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione; in subordine, chiede sollevarsi la questione di illegittimità costituzionale del comma 2, dell'art. 14 del d.l. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021;

Ritenuto che, allo stato, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito, sussista il *fumus boni iuris* limitatamente alla domanda di riconoscimento di 1,50 punti per il diploma di specializzazione per le professioni legali (SSPL), in quanto il titolo risulta puntualmente indicato nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del *format* nulla più che una mera irregolarità – e, come tale, è valutabile a prescindere dall'attivazione del soccorso istruttorio;

Ritenuto, di contro, che non sussista il *fumus boni iuris* in relazione agli ulteriori motivi di ricorso.

In particolare:

- la doglianza relativa alla illegittimità dell'art. 6, comma 3, lett. a) è infondata, non ravvisandosi profili di manifesta irragionevolezza nella scelta di riconoscere, nel concorso in esame, il punteggio aggiuntivo di cui all'art. 14, comma 2, d.l. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021; quanto alla dedotta questione di incostituzionalità di tale disposizione, giova evidenziare che la possibilità, sancita

dal legislatore, di prevedere l'aumento fino al doppio del punteggio previsto per il voto di laurea, in caso di conseguimento del titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, persegue la finalità, in linea con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3, comma 2, della Carta Costituzionale, di rimuovere gli ostacoli che possano pregiudicare l'accesso dei candidati più giovani ai posti di lavoro messi a concorso; la previsione mira infatti a consentire ai neo laureati, peraltro sulla base di un criterio meritocratico rapportato al voto di laurea, di concorrere con chi, avendo conseguito la laurea in anni più addietro, ha potuto, *medio tempore*, godendo di un maggiore spazio temporale, acquisire ulteriori titoli post laurea (master, diploma di specializzazione, dottorato) per i quali il bando del concorso per cui è contenzioso prevede specifici punteggi che i laureati nel settennio antecedente il concorso potrebbero non avere avuto il tempo di conseguire; tanto al fine di avvicinare le *chances* competitive dei neolaureati a quelle di quanti abbiano terminato il proprio percorso universitario in epoca più risalente ed in tal modo assicurare che anche i più giovani, pur avendo, per evidenti ragioni di età, un *curriculum* formativo meno completo, possano accedere nei ruoli della Pubblica Amministrazione;

- essendo la ricorrente venuta a conoscenza del punteggio conseguito nelle more del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere *in parte qua*, residua da esaminare il motivo di ricorso con cui si censura la mancata pubblicazione della graduatoria di tutti gli idonei; anche detta censura è infondata, atteso che la pubblicazione della graduatoria finale di un concorso pubblico, con oscuramento dei nominativi dei candidati idonei non vincitori, è conforme all'art. 19 del d.lgs. n. 33 del 2013 in quanto il dovere di trasparenza si estende anche a tali dati personali solo in caso di effettivo scorrimento della graduatoria;

Ritenuto, pertanto, che dalla parziale fondatezza della domanda cautelare avanzata dalla ricorrente discenda l'obbligo per le amministrazioni resistenti, in esecuzione

del presente provvedimento, di riconoscere alla candidata il punteggio discendente dal summenzionato titolo ed all'esito di aggiornare la graduatoria di merito, con le conseguenti ulteriori determinazioni;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto, infine, che le spese della presente fase cautelare possano essere compensate, in ragione della parziale fondatezza del *fumus boni iuris*.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- compensa le spese della presente fase cautelare;
- fissa per la discussione l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentino Battiloro

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO